



Comune di Piedimonte Etneo

(Provincia di Catania)

c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tel.: 095/644500 - Fax 095/644344 - cap. 95017

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 41 DEL 31/8/2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50/2017

Dati identificativi del richiedente			
Codice fiscale	Telefono	E-mail	
Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)			
Nome	Data di nascita	Sesso [M] - [F]	
Comune (o Stato Estero) di nascita			Prov.
Domicilio fiscale	C.A.P.	Comune	Prov.

Riservato a chi presenta la domanda per altri (esempio, rappresentante, erede, curatore, allimentare)			
Codice fiscale	Natura della carica		
Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)			
Nome	Telefono	E-mail	
Domicilio fiscale	C.A.P.	Comune	Prov.

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE (si vedano istruzioni sul retro)		
Organo giurisdizionale	Tipo atto impugnato	Numero atto
Anno d'imposta in contestazione	Data di notifica del ricorso in primo grado	
Numero Registro Generale ricorsi	Importo LORDO dovuto	
Importo dovuto per la definizione delle cartelle	Importo versato in pendenza di giudizio	
Importo NETTO dovuto	Numero rate.	
Importo versato per la definizione o per la prima rata	Data di versamento	

Importante - Allegare alla presente domanda copia della ricevuta di versamento

Data _____

FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017 e del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 31 agosto 2017, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Piedimonte Etneo, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla Comune entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il 2 ottobre 2017 e comunque prima della presentazione della domanda.

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale di Modena, Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, Corte di cassazione).

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento per omessa denuncia, per omesso versamento, eccetera).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato. È possibile riportare anche il solo numero di protocollo.

Periodo d'imposta indicare nel formato aaaa l'anno oggetto di accertamento.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado nel formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Registro generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale.

Importo LORDO dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, risultante dal totale degli importi spettanti al Comune richiesti con l'atto impugnato, con esclusione solo delle sanzioni collegate ai tributi e degli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato. A tale importo vanno aggiunti gli interessi al 4% calcolati solo per l'importo dovuto a titolo di tributo e per il periodo di sessanta giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, indicare il 40 per cento dei relativi importi in contestazione.

Qualora non sia dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo dovuto per la definizione delle cartelle, di cui all'art. 6 DL n. 193 del 2016: questo campo deve essere compilato obbligatoriamente qualora per gli importi oggetto della controversia, o parte di essi, sia stata presentata anche la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016 nel termine previsto dal comma 2 della stessa disposizione (21 aprile 2017). Va indicato il totale delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dovute (versate e da versare) ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del contenzioso.

Importo NETTO dovuto: risulta dall'importo lordo dovuto ridotto degli eventuali importi dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016 e degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio, indicati nei due punti precedenti.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali.

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 2 se in due rate; 3 se in tre rate). Si ricorda che per importi non superiori a 2 mila euro è previsto un unico versamento da effettuare entro il 2 ottobre 2017.

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Copia del versamento deve essere obbligatoriamente allegata alla presente domanda.

Come effettuare il versamento: il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria con codice IBAN - IT 5600301984130000000116470 -, ovvero sul conto corrente postale n. 96777446, indicando la seguente causale " Definizione lite pendente atto di accertamento n. _____, notificato a-
Imposta)